



Prot. n. 35529/RU

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del 28 dicembre 2000 del Ministero delle Finanze e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le modalità di avvio delle Agenzie fiscali;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia e, in particolare, l'art. 4 che attribuisce all'Agenzia medesima, al fine di perseguire la propria missione ed i propri scopi istituzionali, la funzione di contrastare, tra l'altro, l'evasione tributaria mediante controlli, verifiche ed indagini eseguite con i poteri attribuiti dalla legge al personale doganale;

VISTO il Reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario ed in particolare l'art.78 che regola i controlli a posteriori delle dichiarazioni doganali;

Visto il Reg. (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) ed in particolare l'art. 27 che regola i controlli a posteriori;

VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo 18 novembre 1990 n. 374 che definisce le attribuzioni ed i poteri degli uffici doganali nel controllo delle dichiarazioni doganali ancorché l'accertamento sia divenuto definitivo;

VISTO l'art. 9, comma 1, del Decreto-legge 2 marzo 2012, n.16 recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”* che modifica l'art.11, comma 4, del Decreto Legislativo 18 novembre 1990 n. 374 attribuendo il potere di autorizzare, tra l'altro, le richieste di cui al n.7) del secondo comma dell'art.51 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 ai Direttori regionali, interregionali e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, ai Direttori provinciali;

VISTO l'art. 51, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale si dispone l'obbligo di effettuazione, in via esclusivamente telematica, delle richieste di cui al secondo comma, numero 7), del medesimo articolo, e si demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la relativa disciplina attuativa;

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 con cui vengono diramate le disposizioni attuative relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti riguardanti i rapporti indicati nell'art. 51, secondo comma, numero 7) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007 che prevede disposizioni integrative e correttive del precedente provvedimento del 22 dicembre 2005;

VISTA la Circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006 dell'Agenzia delle Entrate con cui vengono diramate istruzioni per l'esecuzione, da parte degli organi legittimati dell'Agenzia medesima, delle indagini finanziarie;

VISTA la Circolare n. 42/E del 24 settembre 2009 dell'Agenzia delle Entrate con cui vengono diramate istruzioni per il corretto utilizzo, ai fini dell'attività di controllo, dell'Archivio dei rapporti finanziari, nel quale sono rintracciabili le informazioni che tutti gli operatori finanziari sono tenuti a conferire ai sensi dell'art.7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605;

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 63763/RU del 4 luglio 2011 con la quale vengono definiti gli ambiti soggettivi ed oggettivi nonché alcuni profili tecnici per l'utilizzo, a partire dal 1° settembre 2011, della procedura informatica relativa alla trasmissione telematica delle richieste agli operatori finanziari e delle relative risposte nell'ambito dell'attività di verifica svolta dagli uffici doganali;

VISTA la Circolare n. 21/D del 13 luglio 2011 con la quale vengono impartite istruzioni circa il funzionamento della applicazione telematica, i livelli di accesso della stessa, l'utilizzo dei dati acquisiti e gli obblighi al cui adempimento sono chiamati tutti i soggetti coinvolti nell'intero iter di esecuzione delle indagini finanziarie;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Art.1

La procedura telematica di cui all'art. 1 della Determinazione Direttoriale prot. n. 63763 del 4 luglio 2011 è utilizzabile anche per le richieste agli operatori finanziari e le relative risposte di cui all'art. 51, secondo comma, n. 7) del Decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'ambito delle revisioni dell'accertamento di cui all'art. 11 del Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

Art.2

Restano valide ed applicabili, per le finalità di cui all'art.1, le disposizioni contenute negli articoli da 2 a 9 della Determinazione Direttoriale prot. n. 63763/RU del 4 luglio 2011, pubblicata sul sito di questa Agenzia.

Roma, 03/04/2012

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Giuseppe Peleggi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)